

ALLEGATO "B" DELIBERA CC N. 102 DEL
22.12.2000



COMUNE DI CORDENONS
(PROVINCIA DI PORDENONE)

REGOLAMENTO SULLA
TUTELA DELLA
RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI

Approvato con deliberazione Consiliare

n. 102 in data 22-12-2000

Art. 1 Oggetto – 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, con riferimento alle seguenti specifiche modalità di:

- trasmissione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici comunali;
- attuazione delle disposizioni definite dall'art. 22, comma 3 e 3bis della legge n. 675/96, e successive modifiche e integrazioni nonché di quelle del d. lgs 135/99;
- individuazione e compiti dei responsabili delle banche dati esistenti presso gli uffici comunali;
- utilizzo dei dati in possesso di un ufficio comunale da parte di altri uffici comunali.

Art. 2 Definizioni – 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
- b) per "dato sensibile", ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- c) per "banca dati", un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
- d) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- e) per "tipo di dati", la specificazione del dato in relazione all'attività svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante di rilevante interesse pubblico;
- f) per "operazioni eseguibili", le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 3 Finalità – 1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio. E ciò anche al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla vigente legislazione.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

3. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'amministrazione comunale e lo sviluppo dell'attività amministrativa, nei rispettivi vari profili.

4. La valutazione circa la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con l'attività individuata è effettuata sulla base della necessità della stessa per il regolare e ottimale funzionamento dell'amministrazione comunale nel particolare settore in cui essa viene a esplicarsi.

5. Le attività procedurali, gestionali od operative, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D. L.vo 11 maggio 1999, n. 135, da altre leggi statali e regionali, e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 4 Individuazione delle banche dati - 1. Le banche dati sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei responsabili di servizio, i quali indicano:

- a) le finalità e le modalità di trattamento ed indicazione degli eventuali riferimenti normativi;
- b) la natura dei dati (informatici e/o cartacei), il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- c) sensibilità dei dati;
- d) l'ambito di comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti, sia interni che esterni al Comune;
- e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

2. La giunta comunale, sulla base delle relative comunicazioni dei responsabili di servizio, provvede periodicamente alla ricognizione e all'aggiornamento della banche dati, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni di legge, di regolamento o del garante. In caso di intervenute modificazioni, la Giunta, con apposito provvedimento, prende atto del nuovo elenco.

Art. 5 Unità di riferimento - 1. Presso il Settore Affari Demografici e Statistici viene individuata una unità di riferimento con le seguenti funzioni:

- a) consulenza nell'interpretazione della casistica che possa presentarsi a ciascun responsabile;
- b) predisposizione degli atti amministrativi di carattere generale necessari per gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6. Titolarità delle banche dati - 1. Il Comune di Cordenons è il titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni, dal Sindaco che può delegare le relative funzioni con preferenza al responsabile del Settore Affari Demografici e Statistici.

2. Il titolare dei dati personali provvede a :

- comunicare al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico, allorquando fossero comunicate dal responsabile;
- formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima, rivolte ai responsabili ed agli incaricati;
- controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
- costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili ed incaricati.

Art. 7 - Responsabilità del trattamento - 1. Il responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi, salve le convenzioni per la parte tecnica - informatica e , in ogni caso, tenuto conto dei vincoli di bilancio.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili di servizio sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. Il titolare può designare altri responsabili, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

3. I responsabili per il trattamento dei dati provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:

- a) curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
- b) individuare, e comunicare se ritenuto opportuno al titolare del trattamento, i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche con riferimento a categorie o specifici profili di operatori e alla loro collocazione organizzativa;
- c) impartire istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali ed eseguire gli opportuni controlli ed eventuali rettifiche;
- d) adottare le misure standard e predefinite a livelli Ente e applicare gli interventi per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso;
- e) curare l'informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;
- f) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
- g) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 17 del D.P.R. 31.03.1998 n. 501;
- h) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati da parte dell'Ente avvenga nei limiti degli articoli 9, 22 e 27 della L. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni nonché dell'art. 3 del D. L.vo 135/99;
- i) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più servizi, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il Direttore Generale;
- j) individuare le tipologie di dati sensibili assoggettati a trattamento secondo le garanzie degli articoli 2, 3 e 4 del D. L.vo 135/99 e le operazioni su di esse eseguibili;
- k) disporre motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

Art. 8 Incaricati del trattamento - 1. Il responsabile del trattamento dei dati procede all'individuazione all'interno di ciascuna area operativa degli incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati.

2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza.

3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.

4. Agli incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.

Art. 9 Gestione esterna di banche dati - 1. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il titolare provvede alla nomina del concessionario a responsabile del trattamento dei dati delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario, conservando peraltro il responsabile del servizio competente per materia il dovere di eventuale attivazione e vigilanza.

Art. 10 Trattamento dei dati - 1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere.

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati. Restano salvi gli obblighi di documentazione e conservazione dei dati.

2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.

4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti indicati nel precedente articolo 3 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.

5. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, salvo i casi previsti dalla legge, regolamento o normativa comunitaria.

6. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 675/96.

7. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:

- a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
- b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività loro affidate dal Comune;
- c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.

8. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di credito che operano come Tesoriere ed Esattore comunale.

9. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675/96, a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Art. 11 Misure di sicurezza - 1. Il responsabile della banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 675 del 1996, e salvi i vincoli di bilancio, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art. 12 Utilizzo dati interni - 1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.

2. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Art. 13 Informazione e diritti dell'interessato - 1. I responsabili del trattamento devono informare gli interessati:

- a) che sono in possesso dei dati personali che li riguardano;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) degli aggiornamenti, rettifiche, integrazioni ed eventuali cessazioni dei dati.

2. L'interessato può chiedere al responsabile del trattamento: la cancellazione, trasformazione e blocco di quei dati trattati in violazione di legge, compresi quei dati per i quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento per cui sono stati raccolti.

3. L'interessato ha diritto di conoscere se i dati sono stati diffusi e a chi sono stati comunicati e a quali finalità; allo scopo si provvederà mediante affissioni periodiche all'albo comunale o tramite comunicazione diretta.

4. L'interessato può legittimamente opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano qualora siano trattati in maniera eccedente e non pertinente, può vietare la diffusione per scopi non prettamente istituzionali quali ad esempio a carattere pubblicitario o commerciale.

Art. 14 Trattamento dati sensibili - 1. Il trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 22-24 della L. 675/96 viene effettuato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2,3 e 4 del D. L.vo 11 maggio 1999 n. 135.

2. Qualora non sia previsto dalla legge, la giunta, provvede all'identificazione dei tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 22 della legge 675/96 e ne cura il periodico aggiornamento.

3. I responsabili delle banche dati provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili all'interno dei servizi cui sono preposti.

Art. 15 Accesso agli atti - 1. I dati idonei a rivelare la vita sessuale e lo stato di salute sono sottratti all'accesso dei soggetti privati diversi dall'interessato.

2. L'interessato può prendere visione e avere copia di atti contenenti dati sensibili, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso agli atti.

3. Sono accessibili ai soggetti interessati gli atti e documenti finali contenenti dati personali sensibili, nonché ai soggetti individuati dalla legge o dal garante.

4. Spetta al responsabile del trattamento la verifica del rilascio di atti contenenti dati sensibili, previo occultamento degli stessi con cancellazioni ed omissis.

Art. 16 Rapporti con il garante - 1. Il titolare del trattamento è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge n. 675 del 1996.

Art. 17 Controlli - 1. A cura dei responsabili di servizio sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza dalla banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 18 Disposizioni finali e transitorie - 1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 1
Art. 2 – Definizioni.....	pag.1
Art. 3 – Finalità.....	pag.1
Art. 4 – Individuazione delle banche dati.....	pag.2
Art. 5 – Unità di riferimento.....	pag.2
Art. 6 – Titolarità delle banche dati	pag.2
Art. 7 – Responsabilità del trattamento.....	pag. 2
Art. 8 – Incaricati del trattamento.....	pag. 3
Art. 9 – Gestione esterna di banche dati.....	pag. 3
Art. 10 – Trattamento dei dati	pag. 3
Art. 11 – Misure di sicurezza.....	pag. 4
Art. 12 – Utilizzo dati interni.....	pag.5
Art. 13 – Informazione e diritti dell'interessato.....	pag. 5
Art. 14 – Trattamento dati sensibili.....	pag. 5
Art. 15 – Accesso agli atti.....	pag. 5
Art. 16 – Rapporti con il garante.....	pag. 5
Art. 17 – Controlli.....	pag. 5
Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie.....	pag. 5



COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M. Provincia di Pordenone

Il presente regolamento viene ripubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 02 marzo 2001 al giorno 16 marzo 2001, così come previsto dall'art.37, comma 4, dello Statuto Comunale.

Cordenons, li 02 marzo 2001

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Zerio M. Elena)

